

Invalidità civile: modalità verifica requisiti amministrativi (messaggio Inps 4818/15)

Con messaggio n.4818 del 16 luglio 2015 l'INPS ha fornito chiarimenti riguardanti le modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all'articolo 445 bis c.p.c. (che è il ricorso per accertamento tecnico preventivo- ATP- obbligatorio per impugnare i verbali di invalidità civile, cecità e sordità, handicap) , relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile.

La normativa prevede che l'omologa del giudice a seguito di ricorso per ATP, venga notificato all'Inps che di seguito provvede alla liquidazione delle prestazioni entro 120 giorni, previa verifica dei requisiti amministrativi.

Orbene, nel messaggio è stabilito che per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, occorre che si verifichi:

A) il grado d'invalidità riconosciuto in sede di ATP;

B) la presenza degli altri requisiti amministrativi.

Inoltre, vengono fornite le istruzioni operative in merito:

- 1) all'accertamento del requisito sanitario;
- 2) alla decorrenza della prestazione;
- 3) all'eventuale diniego della prestazione;

4) all'accertamento dei requisiti reddituali;

5) alla liquidazione della prestazione sulla base dei dati in possesso dell'Istituto.

Quanto al requisito sanitario, il giudice designato nell'ATP (ricorso contro i verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap), qualora sia stata disposta la ctu (ad esclusione del caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente), deve nel decreto di omologa attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU (il ctu è il consulente tecnico d'ufficio, ossia il perito nominato dal giudice a seguito di accertamento tecnico preventivo). Nell'ipotesi di contrasto tra decreto di omologa e la perizia (ossia la relazione) del CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. Ciò comporta per il funzionario incaricato della difesa dell'Istituto a ritirare la copia definitiva della CTU segnalando all'ufficio competente alla liquidazione della prestazione l'eventuale contrasto tra la CTU e il Decreto di Omologa.

Quanto alla decorrenza della prestazione, la prestazione economica riconosciuta con l'ATP dovrà decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora invece la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l'insorgenza dello stato invalidante.

Quanto poi all'eventuale diniego della prestazione, il messaggio Inps chiarisce che pur in presenza del presupposto sanitario, gli uffici competenti dovranno invece negare la prestazione economica quando:

– non sia stata presentata la domanda amministrativa;

– non vi sia corrispondenza tra la prestazione richiesta in via amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal Giudice;

- il richiedente sia decaduto dell'azione giudiziaria ex DL 269/2003 (poiché la domanda è stata presentata dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);
- manchi il requisito dell'età all'atto della domanda amministrativa o all'atto dell'insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
- manchi il requisito reddituale (si veda avanti circa i requisiti reddituali);
- difetti il requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa.

invalidità civile Quanto, all'accertamento dei requisiti reddituali, la normativa prevede che l'Inps provvede alla liquidazione della prestazione economica entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli altri requisiti amministrativi.

Secondo il messaggio, poiché le prestazioni economiche riguardano un'utenza particolarmente debole, occorre che l'accertamento dei requisiti amministrativi sia effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell'Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70; e ciò al fine di garantire la concessione della prestazione entro il termine di 120 giorni.

Quindi, se la prestazione economica da liquidare dipende dal reddito del beneficiario, l'operatore una volta ricevuto il decreto di omologa e dopo aver verificato i presupposti di cui ai punti precedenti, deve:

- accertare sui data-base dell'Istituto che vi sia la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per avere diritto alla prestazione economica. Nell'ipotesi di cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato occorre che sia anche verificata d'ufficio l'esistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;

- chiedere al cittadino i seguenti dati se non sono contenuti negli archivi dell'Istituto:
- il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda amministrativa (Mod AP66);
- il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora non acquisiti d'ufficio, in caso di soggetto extracomunitario/apolide/rifugiato.

Quanto, infine, alla liquidazione della prestazione sulla base dei dati in possesso dell'Istituto, il messaggio Inps chiarisce che, se i controlli precedenti sono positivi, l'operatore può procedere alla liquidazione della prestazione economica in via provvisoria che deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa.

Nel caso invece in cui i controlli diano esito negativo e quindi l'utente non abbia il requisito reddituale e/o gli altri requisiti previsti dalla legge, verrà emesso un provvedimento di diniego della prestazione, che dev'essere comunicato al richiedente mediante racc. A.R., al Patronato ed al difensore di fiducia tramite PEC.

Anche le provvidenze di invalidità civile che non dipendono dalla verifica del requisito reddituale, come l'accompagnamento, devono essere liquidate in via provvisoria entro il termine di 60 giorni dalla notifica del decreto.

L'operatore Inps andrà a chiedere all'utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, in modo che, anche dopo tale liquidazione, venga accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali.

Le strutture territoriali dell'Istituto vengono invitate mediante il messaggio Inps a sensibilizzare gli intermediari sull'esigenza che il modello AP70 sia presentato entro 30 giorni dalla richiesta.

Se dal controllo dei requisiti extrasanitari ne deriva la non spettanza del diritto alla prestazione, quest'ultima verrà rigettata con conseguente recupero delle somme già erogate.